

Per tali circostanze, tacite dall'assicurato, si contestò il sinistro relativo alla polizza ordinaria di L. 4.547.000 ed alla polizza popolare per la quale, data la carenza di due anni, si sarebbero dovuti restituire soltanto i premi pagati (L. 27.300).

La vedova dell'assicurato e beneficiaria del contratto, sig.ra Arcivese Lucia ved. Cozzi, ha impugnato la nostra contestazione e con citazione 30 novembre 1955 ha convenuto l'I.H.A. innanzi il Tribunale di Napoli, ove il giudizio è tuttora pendente.

L'I.H.A. si è costituito in causa a mezzo di legale interno e di un procuratore in loco, eccependo in via pregiudiziale la incompetenza del Foro di Napoli e nel merito la validità della contestazione, poiché l'aver tacito o alterato scientemente tutte le circostanze patologiche pregresse, specialmente per un assicurato che era un dico-chirurgo, costituisce reticenza o dichiarazione falsa in malafede, ai sensi dello art. 1892 C.C.; ritenuta l'anti-durata dei contratti, infatti, la contestazione è possibile nel solo caso di malafede.